

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1144-A)

## RELAZIONE DELL'8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE TIBERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1965*  
(V. Stampato n. 1293)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**di concerto col Ministro del Bilancio**

**col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 21 aprile 1965*

---

**Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1965**

---

**Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo**

---

ONOREVOLI SENATORI.

I. — *Considerazioni preliminari.*

La Comunità economica europea (CEE) ai sensi dell'articolo 2 del Trattato istitutivo del 25 marzo 1957 « ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano ».

Il fine dell'Europa economica è previsto realizzabile attraverso queste azioni:

1) l'abbattimento delle barriere doganali;

2) la soppressione dei contingenti, cioè del sistema che costringendo le importazioni a quote non superiori o addirittura inferiori a quelle dell'anno precedente, arrecò nel passato gravissimi danni all'economia europea e mondiale e fu una delle cause dell'impoverimento tra la prima e la seconda guerra mondiale;

3) la tariffa esterna unica che prevede l'istituzione, al posto delle tariffe esistenti, di una sola tariffa all'esterno del territorio dei « Sei » alla fine del periodo transitorio. Anche l'Associazione di libero scambio tende all'abbattimento delle tariffe fra i sette Paesi costituenti l'Associazione, ma a differenza del MEC ciascuno di essi mantiene la propria tariffa verso i Paesi esterni;

4) la preferenza comunitaria, principio per cui si tende a favorire l'interscambio fra i Paesi partecipanti.

Quattro principi integrano questi presupposti:

1) la libera circolazione delle persone e dei lavoratori;

2) la libera circolazione dei capitali;

3) la libera circolazione dei mezzi di produzione e dei prodotti;

4) la libertà di stabilimento delle imprese e dei servizi.

L'attuazione dell'azione comune riguarda tutti i problemi dell'economia e quindi anche la politica agricola comune rientra tra gli obiettivi della CEE.

L'articolo 38, paragrafo 4, del Trattato stabilisce infatti che « il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri ».

L'articolo 39, paragrafo 1, fissa le finalità di tale politica:

a) incrementare la produttività della agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure l'impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera;

b) assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;

c) stabilizzare i mercati;

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

La politica agricola comune persegue dunque fini di mercato (non tanto stabilizzare i prezzi quanto i mercati) e di produttività (miglioramento delle strutture attraverso la determinazione dei tipi di azienda agraria più competitivi, l'aumento delle dimensioni aziendali, l'incremento razionale della meccanizzazione, lo sviluppo delle industrie trasformatrici).

A differenza del settore industriale (per il quale bastava la semplice smobilitazione doganale e contingentale e delle altre misure di effetto equivalente), la creazione di un mercato comune dei prodotti agricoli — dato il carattere particolare dell'attività agricola che è legato alle disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole, e la conseguente necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti — ha imposto un criterio graduale di attuazione nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 1969), per il quale, dalla progressiva riduzione dei diritti doganali all'interno della

Comunità (1959), si è passati ad instaurare in concreto una politica agricola comune (1961) ed infine a stabilire, nel 1964, la fissazione e l'anticipata decorrenza del mercato unico per i cereali, segnando in tal modo la irreversibilità del mercato unico in agricoltura tra i sei Paesi della Comunità.

## II. — *Politica di mercato e di prezzi.*

Lo strumento fondamentale della politica agricola comune è rappresentato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) che mentre realizza il principio della « responsabilità comunitaria ai fini del finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per la messa in opera delle organizzazioni comuni di mercato » viene anche ad assicurare i mezzi finanziari « occorrenti per l'attuazione del complesso sistema di interventi a difesa dei singoli mercati e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Trattato, comprese le modifiche strutturali, tanto nella fase di mercato unico, quanto nell'attuale periodo transitorio ». Tale Fondo nella fase di mercato unico sarà alimentato dal gettito dei prelievi operati dalla Comunità sulle importazioni dai Paesi terzi, mentre nel periodo transitorio ad esso concorrono i contributi finanziari degli Stati membri.

Il Fondo, che ha cominciato ad operare fin dal primo anno dell'applicazione dei regolamenti della politica agricola comune, nella fase di mercato unico — cioè dal 1° gennaio 1970 in poi — si vedrà attribuito il gettito dei prelievi operati sulle importazioni provenienti da Paesi terzi, l'assunzione a carico degli oneri afferenti, le restituzioni all'esportazione, agli interventi sul mercato, i miglioramenti delle strutture agricole e di mercato.

Altro cardine della politica agricola comune è il sistema di difesa doganale imperniato sui prelievi (o dazi variabili) all'importazione e sulle restituzioni all'esportazione.

Con il sistema del prelievo il prezzo della merce estera, anziché essere aumentato all'importazione di una percentuale fissa (dazio), viene portato attraverso il pa-

gamento di una differenza (prelievo) al livello del prezzo interno (nazionale durante il periodo transitorio, comunitario nella fase di mercato unico).

In altre parole gli organi esecutivi della Comunità in relazione agli andamenti dei mercati mondiali cambiano, anche di giorno in giorno, la misura del dazio, aumentandola o diminuendola a seconda che il prezzo che desiderano mantenere all'interno rischi di essere compromesso da ribassi o portato troppo alto da rialzi determinati dalla concorrenza esterna.

La regolamentazione — data la diversità merceologica dei prodotti — segue due differenti criteri:

- 1) prezzo indicativo e regime del prelievo per i cereali, le carni, le uova, il latte ed i prodotti lattiero-caseari;
- 2) norme di qualità per i vini e gli ortofrutticoli.

Durante il periodo transitorio ogni Stato della CEE ha un prezzo indicativo che si avvicinerà progressivamente al prezzo unico della Comunità, per cui il prezzo indicativo deve servire di guida ai produttori per lo orientamento della loro produzione. Mentre, cioè, i prelievi nei confronti dei Paesi terzi continueranno nel tempo, quelli fra gli Stati membri andranno progressivamente riducendosi sino a scomparire al termine del periodo transitorio.

Va inoltre aggiunto che il sistema dei prelievi all'importazione si integra con quello delle restituzioni all'esportazione, il cui ammontare è determinato in base a criteri analoghi a quelli che regolano i prelievi. Con l'applicazione del principio della restituzione viene offerta la possibilità a ciascun Paese membro avente prezzi superiori al livello mondiale o eccedenze di produzione, di giungere sul mercato di un altro Paese membro, o di un Paese terzo avente prezzi più bassi, e quindi di collocare i diversi prodotti in condizioni di concorrenza.

Altri provvedimenti generali che riguardano la politica agricola comune sono quelli che prevedono il ricorso all'applicazione della clausola di salvaguardia dei prodotti agri-

coli e le norme per l'applicazione dei prezzi minimi. La clausola di salvaguardia dà la facoltà ad ogni Stato della Comunità, a determinate condizioni e con precise e diverse procedure a seconda dei prodotti, di sospendere le importazioni di un prodotto agricolo in caso di grave perturbazione dei prezzi sul mercato interno di quel prodotto. Il sistema dei prezzi minimi, che altro non è in sostanza che una clausola di salvaguardia, consente agli Stati membri — ai sensi dell'articolo 44 del Trattato e limitatamente al periodo transitorio — di sospendere temporaneamente o di ridurre le importazioni quando i prezzi scendono in misura tale da compromettere il conseguimento delle finalità della politica agricola comune.

Sorvolando sul particolare trattamento doganale che viene riservato a taluni prodotti ottenuti dalla trasformazione industriale di materie prime agricole aventi prezzi diversi nei vari Paesi membri (articolo 235 del Trattato), giova ricordare, infine, che gli organi preposti alla progressiva attuazione della politica agricola comune sono:

il Consiglio dei ministri della CEE che delibera, su proposta della Commissione, all'unanimità nella seconda tappa del periodo transitorio del Mercato comune e a maggioranza qualificata a partire dal 1° gennaio 1966. Organo tecnico-consultivo del Consiglio dei ministri è il Comitato speciale agricoltura;

la Commissione della CEE che, per le materie e i provvedimenti ad essa deferiti dal Consiglio, si avvale della collaborazione degli Stati membri e del parere di appositi Comitati di gestione (per ciascun settore oggetto di una organizzazione di mercato), nonché del Comitato del Fondo per le questioni riguardanti il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e del Comitato permanente delle strutture agricole per ciò che riguarda le strutture agricole e di mercato.

### III. — *Il regolamento della CEE n. 19 e l'istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.*

Il regolamento della CEE n. 19 riguarda la graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Allo scopo di assicurare — recita l'articolo 1 del regolamento — il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri, sia tra gli Stati membri e i Paesi terzi, per i seguenti prodotti:

- a) grano tenero e frumento segalato;
  - segala;
  - orzo;
  - avena;
  - granturco;
  - grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra;
  - altri cereali,
- b) grano duro;
- c) farina di frumento e di spelta;
  - farina di frumento segalato;
  - farina di segala;
  - semole e semolini di frumento;
- d) prodotti trasformati che figurano nell'allegato al regolamento n. 19.

Prima dell'inizio delle semine — così prevede il disegno di legge che istituisce l'AIMA, articolo 1 — il Ministro dell'agricoltura, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunitario e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri della Comunità, propone, e il Comitato interministeriale dei prezzi determina, il prezzo indicativo dei prodotti previsti.

Il prezzo indicativo rappresenta la chiave di volta del sistema. Tale prezzo indicativo è garantito all'interno della Comunità da un dazio (mobile) che grava sui prodotti provenienti dall'esterno in misura corrispondente alla differenza tra il detto prezzo indicativo e il prezzo del mercato mondiale. In altre parole, supposto che il prezzo indicativo del grano si voglia fissare in lire 7.000 al quintale all'interno della Comunità, se il prezzo del grano sul mercato mondiale è di lire 5.000, il dazio per il grano importato sarà di lire 2.000. Tale dazio salirà a 2.500 lire se il prezzo del mercato mondiale cadrà a lire 4.500; scenderà invece a lire 1.500 se il mercato mondiale registrerà un prezzo di lire 5.500.

Questo è il cosiddetto sistema dei prelevamenti, che abbraccia anche le conseguenti implicazioni.

Il prezzo indicativo infatti non avrebbe valore di riferimento se lo Stato non garantisse l'acquisto, alla fine della campagna agricola e mediante gli organismi di intervento, delle eventuali rimanenze di prodotto invenduto ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo in una misura che non superi il 5 o il 10 per cento.

È questo il prezzo di intervento (90 o 95 per cento del prezzo indicativo). Rappresenta il prezzo al di sotto del quale il prodotto non può scendere in alcun caso.

I prezzi indicativi sono scaglionati in misura crescente dalla zona di produzione più eccedentaria alla zona di produzione più deficitaria, sì da favorire lo spostamento territoriale del prodotto.

Sulla base del prezzo indicativo della zona maggiormente deficitaria, viene determinato il cosiddetto « prezzo di soglia » o « di entrata », corrispondente al prezzo indicativo, dedotte le spese connesse all'introduzione della merce estera o spese di commercializzazione.

Onde evitare che l'organismo di intervento si trovi a dover acquistare quantità di merci in misura troppo ingente, è stata altresì prevista, a partire dall'inizio del raccolto (dal mese di settembre, per il grano) e fin verso la fine della campagna (sempre per il grano, fino a tutto aprile), la maggiorazione mensile dei prezzi (prezzi derivati nel tempo) in misura tale da corrispondere alle spese di conservazione del prodotto.

A svolgere questi compiti è chiamata la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che viene istituita (art. 2) presso il Ministero dell'agricoltura, con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi. Lo Stato si riserva così l'esercizio di queste funzioni ma si avvale, per l'espletamento dei relativi servizi, dell'opera di soggetti privati che già dispongono, o potranno disporre, di capacità e di attrezzature idonee ad assolvere prestazioni di natura prettamente privatistica che trovano la loro appropriata

regolamentazione nell'ambito del diritto comune.

I compiti di intervento sul mercato — anche quelli derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari — saranno affidati all'AIMA con decreto del Presidente della Repubblica. Sono esclusi i prodotti per i quali tali compiti spettano già ad altri Enti od organismi pubblici (art. 3).

È il caso dell'Ente nazionale risi, il quale da oltre trent'anni persegue la difesa del mercato di questo prodotto, sostenendo i produttori con congrue anticipazioni, favorendo le esportazioni con adeguate sovvenzioni e fornendo a tutto il settore della risicoltura una complessa attrezzatura di interesse generale.

Gli stessi organi della CEE hanno ripetutamente sottolineato le particolari caratteristiche del mercato del riso, rilevando che i soli interventi previsti dall'attuale regolamentazione del mercato comune, non sarebbero sufficienti a garantire la completa difesa del settore risiero che, per le sue peculiari caratteristiche, richiede altre attività essenziali che esulano dai compiti che il regolamento affida all'organismo nazionale di intervento sul mercato.

Organi dell'AIMA sono il Presidente e il Consiglio di amministrazione (artt. 4, 5, 6, 7). Ai suoi uffici è preposto un direttore generale (art. 8).

Quanto al sistema dei controlli è prevista la costituzione, presso l'Azienda, di uno speciale ufficio di ragioneria del Ministero del tesoro e di un ufficio distaccato della Corte dei conti. Il controllo sugli atti di affidamento dei servizi è esercitato in via successiva, mentre per la stipulazione dei contratti non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato (art. 9).

Per l'espletamento dei compiti di carattere esecutivo, che comportano la stipulazione di negozi e di contratti di diritto privato, quali l'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti e per il compimento delle operazioni finanziarie ad essi connesse, l'Azienda si avvarrà di cooperative, di consorzi o loro organizzazioni, e di altri operatori riconosciuti idonei. L'idoneità sarà preventivamente accertata ed espressamente

riconosciuta mediante iscrizione in apposito albo istituito presso l'Azienda nel quale, per ciascun soggetto, saranno indicati la circoscrizione territoriale in cui può operare nonchè i limiti di quantità di prodotto entro i quali può effettuare l'intervento.

Tra i requisiti da accertare ai fini dell'iscrizione dovrà aversi particolare riguardo alla disponibilità di una adeguata attrezzatura tecnica e alla capacità finanziaria del richiedente (articolo 10).

L'iscrizione nell'albo viene deliberata dopo che sia stato sentito il parere di apposita Commissione consultiva (articolo 11).

All'affidamento dei servizi agli iscritti nell'albo si farà luogo, di norma, mediante asta pubblica o licitazione privata, onde assicurare la maggiore possibile economicità della gestione. Soltanto in via eccezionale e con l'osservanza di determinate forme e procedure, potrà essere consentito l'affidamento del servizio a trattativa privata (articolo 12).

E previsto, altresì, che i rischi connessi con le operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto del prodotto, anche se dovuti a cause di forza maggiore, siano a carico dell'assuntore del servizio.

Il compenso a questi spettante, comprensivo anche degli interessi per le anticipazioni finanziarie e delle perdite derivanti da operazioni che sono a suo rischio, è stabilita dai disciplinari deliberati a norma dell'articolo 7, dal Consiglio di amministrazione.

Spetterà, inoltre, all'assuntore un corrispettivo, pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, relativamente alla quantità di prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione, cui si riferisce l'aggiudicazione; il prodotto invenduto verrà trasferito alla nuova campagna ed alla sua ulteriore gestione provvederà lo stesso assuntore.

Mediante il congegno previsto dal disegno di legge, si può escludere che possano verificarsi profitti congiunturali a favore dello assuntore del servizio perchè è stabilito che, in ogni caso, la differenza tra il prezzo in-

dicativo e quello di intervento spetta alla Azienda (articolo 13).

Le spese per il funzionamento dell'Azienda sono contenute nel limite di 600 milioni di lire annue (articolo 16).

Infatti l'Azienda farà fronte ai compiti istituzionali con organico di personale estremamente ristretto, in tutto 99 dipendenti compreso il Direttore generale (articolo 17).

Data la complessità della materia e dei compiti da svolgere, potrà rendersi necessaria la collaborazione di persone particolarmente esperte in economia, merceologia e tecnica commerciale; a tal fine è data facoltà all'Azienda di avvalersi dell'opera di detti esperti il cui rapporto di lavoro dovrà essere regolato mediante apposito disciplinare-tipo, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro della agricoltura di concerto col Ministro del tesoro (articolo 18).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare lo statuto dell'Azienda che verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

In via transitoria è previsto che l'Azienda, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1965-66, abbia la facoltà di affidare l'espletamento dei servizi, mediante il sistema della trattativa privata, a soggetti ritenuti idonei (articolo 19).

Sono poi trasferiti all'Azienda — la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, nonchè i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura, nell'interesse e per l'organizzazione dell'AIMA, fino all'entrata in vigore della presente legge (articolo 20).

Il sistema finanziario posto in atto per far fronte alle necessità dell'Azienda, prevede l'istituzione di apposito conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria centrale, inte-

stato all'Azienda stessa. Il conto corrente, a parte il finanziamento iniziale di 5 miliardi di lire, sarà normalmente alimentato con i proventi dei prelevamenti operati ai sensi delle norme comunitarie, sui prodotti importati (articolo 21).

A conclusione di questa relazione mi onoro rivolgere, a nome della 8<sup>a</sup> Commissione permanente, l'invito all'Assemblea ad esaminare attentamente il disegno di legge e ad approvarlo.

TIBERI, *relatore*

ALLEGATO

(Dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 20 aprile 1962)

**COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA****IL CONSIGLIO****REGOLAMENTI****REGOLAMENTO N. 19****RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI**

**Il Consiglio della Comunità economica europea,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea parlamentare europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che il settore dei cereali riveste una particolare importanza nell'economia della Comunità, sia come fonte di redditi diretti per i produttori che come fonte d'approvvigionamento per le attività di trasformazione;

Considerando che gli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, e cioè i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i contingenti ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione durante il periodo transitorio seguirebbe, in mancanza di una azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, modalità e ritmi diversi; che per contro l'adozione di una misu-

ra uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intracomunitari consente di realizzare un disarmo progressivo e parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati agricoli degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro, permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari pari alla differenza tra i prezzi praticati nello Stato membro esportatore e rispettivamente nello Stato membro importatore, in modo da impedire sul mercato del Paese in cui i prezzi sono più elevati eventuali perturbazioni dovute a importazioni provenienti dal Paese in cui i prezzi sono più bassi;

Considerando che la sostituzione dei prelievi intracomunitari ad altre misure, destinate a scomparire durante il periodo transitorio a norma del Trattato, sarebbe contraria al principio della progressiva instaurazione del mercato comune qualora non fosse con-



temporaneamente prevista la progressiva riduzione di detti prelievi;

Considerando che tale progressiva riduzione dei prelievi è, per quanto riguarda i cereali, conseguenza del ravvicinamento dei prezzi di detti prodotti; che, d'altra parte, per i prodotti trasformati a base di cereali è opportuno scomporre il prelievo in un elemento pari all'incidenza della differenza dei prezzi dei cereali trasformati e in un elemento protettivo dell'industria di trasformazione nonchè prevedere la riduzione progressiva ed automatica del secondo elemento;

Considerando che l'istituzione di nuove misure di protezione alle frontiere interne della Comunità, che diano garanzie ai produttori degli Stati membri, è giustificata rispetto ai principi posti dal Trattato soltanto se tali misure sostituiscono qualsiasi altra misura di protezione di cui gli Stati membri dispongono attualmente;

Considerando che mediante il regime da istituire deve essere possibile conservare la preferenza che deriva a favore degli Stati membri dall'applicazione del Trattato; che tale esigenza può essere soddisfatta istituendo sulle importazioni provenienti dai Paesi terzi prelievi, sostitutivi di ogni altra misura alla frontiera, pari alla differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e, rispettivamente, nello Stato membro importatore, nonchè mediante un abbattimento forfettario del prelievo intracomunitario fissato in modo da permettere il graduale sviluppo degli scambi nella Comunità;

Considerando che il regime dei prelievi consente, secondo le finalità dell'articolo 45 del Trattato, lo sviluppo degli scambi intracomunitari, dando al tempo stesso garanzie ai produttori degli Stati membri, e implica pertanto l'inapplicabilità di tale articolo;

Considerando che per il funzionamento del regime dei prelievi è necessario estendere il campo di applicazione delle disposizioni del Trattato che consentono di valutare gli aiuti e di agire contro quelli incompatibili con il Mercato comune, agli aiuti che falsano i meccanismi di tale regime; che, tuttavia, per le esportazioni da uno Stato

membro in cui si pratici un prezzo più elevato verso un altro Stato membro in cui se ne pratici uno inferiore, si può continuare a far ricorso al sistema consistente nell'abbassare il prezzo di esportazione al livello del mercato mondiale, fatte salve alcune disposizioni speciali;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi, poichè essa ha come effetto di far sì che il commercio tra gli Stati membri di prodotti trasformati in cui sono incorporati prodotti di base importati avvenga, per quanto riguarda i prodotti di base stessi, a prezzi mondiali;

Considerando che, al fine di conservare ai produttori della Comunità le garanzie necessarie alla loro occupazione e al loro tenore di vita, occorre, per i cereali di maggiore importanza economica, fissare annualmente in ogni Stato membro prezzi indicativi, pubblicati prima delle semine autunnali in modo che i produttori possano orientare i loro piani di coltura;

Considerando che al fine di instaurare un mercato unico è necessario che tali prezzi indicativi nazionali siano progressivamente ravvicinati a un prezzo indicativo comune; che è opportuno pertanto che non sia aumentato il divario tra il prezzo indicativo nazionale più alto e quello più basso;

Considerando che, per garantire ai produttori che il prezzo del mercato si mantenga costantemente al livello più vicino possibile al prezzo indicativo, occorre fissare, in relazione a tale prezzo e per i cereali summenzionati, un prezzo d'intervento su cui deve basarsi l'azione degli organismi competenti degli Stati membri;

Considerando che la connessione tra il regime dei prelievi e questo regime di prezzi può essere convenientemente assicurata dalla determinazione del prezzo dell'entrata dello Stato membro importatore; che in effetto i prelievi intracomunitari e verso i Paesi terzi saranno fissati sulla base di tale prezzo, in modo che il prezzo di vendita dei cereali e delle farine importate permetta di raggiungere il prezzo indicativo fissato per i cereali summenzionati;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che è necessario che l'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio;

**ha adottato il presente Regolamento:**

#### Art. 1.

Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri, sia tra gli Stati membri e i Paesi terzi, per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
a) ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato
10.02	Segala
10.03	Orzo
10.04	Avena
10.05	Granturco
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali
b) ex 10.01	Grano duro
c) 11.01 A	Farina di frumento o di spelta
11.01 B	Farina di frumento segalato
ex 11.01 C	Farina di segala
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento

d) i prodotti trasformati che figurano nell'allegato al presente regolamento.

#### Art. 2.

1. — Per quanto riguarda i prodotti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, l'ammontare del prelievo intracomunitario è pari

alla differenza tra il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 3, e il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, fissato a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 8. Questa differenza è diminuita di un ammontare forfettario stabilito in base all'articolo 9.

2. — I prelievi intracomunitari calcolati a norma del paragrafo 1 sono ridotti progressivamente in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, deciso dal Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 6.

#### Art. 3.

Il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato membro importatore, è determinato in base ai prezzi praticati nello Stato membro esportatore sui mercati più rappresentativi per l'esportazione verso lo Stato membro importatore in questione, modificati in funzione di eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per cui è fissato il prezzo di entrata. La Commissione determina il prezzo franco frontiera in base ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Art. 4.

Per quanto riguarda il grano tenero e l'orzo, nonché il granturco e la segala in quegli Stati membri che hanno una notevole produzione di quest'ultimi cereali, il prezzo di entrata è fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo in modo che sul mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto dell'ammontare forfettario, previsto al paragrafo 1 dell'articolo 2, e dei coefficienti di equivalenza di cui all'articolo 12, raggiunga il livello del prezzo indicativo di base previsto all'articolo 5.

Anteriormente al 1° marzo di ogni anno, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il prezzo di entrata per la successiva campagna di com-

mercializzazione. Qualora il prezzo di entrata non sia stato fissato alle condizioni di cui sopra, esso viene riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Art. 5.

1. Gli Stati membri, per ciascuno dei prodotti indicati nell'articolo 4, fissano ogni anno, nella fase dell'acquisto del commercio all'ingrosso, un prezzo indicativo di base valevole nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria, per una determinata qualità tipo, tenendo conto a tal fine del prezzo da ottenere alla produzione nel quadro delle decisioni del Consiglio in materia di fissazione dei prezzi. Tale prezzo, fissato prima delle semine autunnali, entra in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione. Esso viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Qualora per effetto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato, il divario tra il prezzo di mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria e quello del centro di commercializzazione della zona più eccedentaria superi il 5 per cento, gli Stati membri, partendo dal prezzo indicativo di base di cui al paragrafo 1, determinano per i centri di commercializzazione d'importanza regionale prezzi indicativi derivati, in funzione delle differenze di prezzo dovute alle condizioni naturali della formazione dei prezzi.

3. Gli Stati membri stabiliscono, per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a dieci mesi della campagna di commercializzazione, una maggiorazione mensile dei prezzi indicativi, che tenga conto delle spese per il magazzinaggio e per gli interessi. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, adotta le direttive necessarie per l'armonizzazione progressiva delle disposizioni emanate a tal fine dagli Stati membri.

#### Art. 6.

1. Per le qualità tipo di grano, di orzo e di segala attualmente in uso in ogni Stato

membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° aprile 1962 e per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, limiti massimi e minimi dei prezzi indicativi, valevoli rispettivamente nei centri di commercializzazione delle zone più deficitarie e più eccedentarie degli Stati membri; per il granturco negli Stati membri ove esiste una produzione notevole di questo cereale è stabilito solo il limite minimo.

I limiti suddetti sono vincolanti per tutti gli Stati membri.

2. Per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, i limiti massimi, di cui al paragrafo 1, sono stabiliti ad un livello che non superi di più del 7,5 per cento il livello di prezzo nella fase del commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo minimo garantito al produttore all'inizio della campagna di commercializzazione 1961-62, nella zona più deficitaria dello Stato membro che importa attualmente la maggior quantità di cereali.

3. a) Per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio 1962, i limiti minimi, previsti al paragrafo 1 per il grano, l'orzo e la segala, sono stabiliti a un livello che superi almeno del 5 per cento il livello del prezzo nella fase di commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo minimo garantito al produttore all'inizio della campagna di commercializzazione 1961-62 nella zona più eccedentaria dello Stato membro che esporta attualmente la maggior quantità complessiva di cereali.

b) Per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, il limite minimo, previsto al paragrafo 1 per il granturco è stabilito a un livello almeno pari a quello del prezzo nella fase del commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo medio ricevuto dai produttori durante le campagne di commercializzazione 1960-61 e 1961-62 nella zona più eccedentaria dello Stato membro che ha attualmente la maggior produzione.

4. Durante il periodo transitorio, i divari nei prezzi indicativi, fissati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, saran-

no ridotti gradualmente in modo che vi sia un prezzo indicativo comune al termine del periodo transitorio.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, adotta:

anteriormente al 1° aprile 1963 le misure che devono essere applicate dagli Stati membri nel settore dei prezzi per la campagna di commercializzazione dei cereali che ha inizio il 1° luglio 1963;

ogni anno, anteriormente al 1° luglio, e per la prima volta anteriormente al 1° settembre 1963, le misure che devono essere applicate in materia di prezzi dagli Stati membri per la commercializzazione dei cereali, la cui campagna di produzione inizia il 1° ottobre successivo.

Nel prendere tali decisioni, il Consiglio si ispira, in modo particolare, all'esperienza acquisita e a determinati criteri.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce detti criteri anteriormente al 1° settembre 1962. Ferme restando le finalità della politica agricola comune definite all'articolo 39 del Trattato e intese ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, detti criteri dovranno tener conto dell'opportunità di promuovere una specializzazione conforme alle strutture economiche e alle condizioni naturali interne della Comunità in modo che il futuro prezzo indicativo comunitario sia determinato in funzione delle imprese della Comunità condotte razionalmente ed economicamente vitali nonché dei giusti rapporti tra i prezzi dei vari prodotti.

5. Negli Stati membri, nei quali la garanzia di prezzo si applica soltanto a un determinato quantitativo della produzione commercializzata, come previsto all'articolo 23, paragrafo 5, i prezzi effettivamente percepiti dai produttori possono essere inferiori ai prezzi di mercato o d'intervento, quali devono risultare dal prezzo indicativo fissato in ogni Stato membro in applicazione dei paragrafi da 1 a 4.

#### Art. 7.

1. Allo scopo di garantire ai produttori che le loro vendite si effettuino a un prezzo che si avvicini il più possibile ai prezzi indicativi tenuto conto delle variazioni di mercato, gli Stati membri, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, stabiliscono prezzi di intervento per i prodotti per i quali sono fissati prezzi indicativi. I prezzi di intervento sono uguali ai prezzi indicativi diminuiti di una percentuale fissa, determinata da ogni Stato membro tra un minimo del 5 ed un massimo del 10 per cento.

2. Tuttavia, nei centri diversi da quello della zona più deficitaria, gli Stati membri possono stabilire prezzi d'intervento di livello superiore rispetto a quelli che si sarebbero dovuti fissare tenendo conto dei prezzi indicativi derivati. Detto aumento dei prezzi d'intervento non può superare, nel centro dove il prezzo indicativo derivato è il più basso, il 50 per cento del divario che esisterebbe tra prezzo indicativo e prezzo d'intervento determinati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Nei centri intermedi, il divario tra prezzi indicativi e prezzi di intervento deve aumentare nella misura in cui il livello dei prezzi indicativi derivati s'avvicina a quello valevole nel centro della zona più deficitaria.

A decorrere dall'inizio della terza tappa, il Consiglio esamina ogni anno le misure adottate in virtù delle disposizioni di cui al comma precedente per far sì che, al termine del periodo transitorio, gli Stati membri fissino prezzi d'intervento derivati nel rapporto previsto, per il centro della zona più deficitaria, fra prezzo indicativo e prezzo d'intervento.

3. Durante tutta la campagna di commercializzazione gli organismi d'intervento degli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare, ai prezzi stabiliti a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2, i cereali nazionali che sono loro offerti. Inoltre, detti organismi possono intervenire durante tutta la campagna di commercializzazione, in particolare mediante acquisti, ogni qualvolta la situazione del mercato lo richieda.

4. Gli organismi d'intervento di ciascuno Stato membro non possono vendere, all'interno dello Stato stesso, il prodotto acquistato in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, praticando condizioni che impediscano ai prezzi di evolvere verso il livello del prezzo indicativo valevole nel centro di commercializzazione del luogo di vendita.

Essi possono tuttavia vendere il frumento o la segala ad un prezzo inferiore, a condizione che tali cereali siano stati resi inadatti al consumo umano, ovvero possono a questa stessa condizione concedere un premio di denaturazione il cui importo e le cui modalità di concessione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Art. 8.

1. Per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettera a) e non richiamati nell'articolo 4, compresi il granturco e la segala in quegli Stati membri che non hanno una notevole produzione di questi ultimi cereali, il prezzo d'entrata è fissato per ogni prodotto in modo che, tenuto conto dell'ammontare forfettario previsto all'articolo 2, paragrafo 1, si possa raggiungere il livello dei prezzi indicativi fissati per i cereali nazionali indicati all'articolo 4 e cioè:

per i cereali considerati come cereali da panificazione, il livello dei prezzi indicativi dei cereali da panificazione;

per gli altri cereali, il livello degli altri prezzi indicativi.

Tale prezzo di entrata viene fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo e viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° aprile per la successiva campagna di commercializzazione.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione stabilisce i criteri secondo i quali gli Stati membri fissano il prezzo d'entrata. Tali criteri sono determinati tenendo conto:

della necessità di proteggere l'industria di trasformazione;

degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ovvero, per i prodotti a base di grano duro, della necessità di rispettare il livello dei prezzi del grano duro.

Il prezzo d'entrata è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° marzo. Esso è riveduto secondo la procedura dell'articolo 26 qualora i criteri stabiliti dal Consiglio non siano stati rispettati.

#### Art. 9.

1. Gli ammontari forfettari di cui all'articolo 2 sono fissati in modo da permettere il graduale e regolare sviluppo degli scambi tra gli Stati membri fino all'instaurazione del mercato unico, tenuto conto delle disponibilità sui mercati degli Stati membri di cereali di produzione nazionale o provenienti da altri Stati membri. Per i prodotti elencati all'articolo 1, lettera c), si deve tener conto inoltre della necessità di ridurre ogni anno di due quindicesimi il livello della protezione per l'industria di trasformazione, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime dei prelievi. Detti ammontari sono determinati ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 26, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43 del Trattato. Essi sono pubblicati prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

2. Qualora durante la campagna di commercializzazione gli scambi intracomunitari non si sviluppino nel modo previsto al paragrafo 1, gli ammontari forfettari, di cui allo stesso paragrafo, vengono riveduti secondo la procedura dell'articolo 26. In tal caso si fissa di nuovo il prezzo d'entrata seguendo la procedura dell'articolo 4 o dell'articolo 8.

#### Art. 10.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e c).

2. L'ammontare del prelievo nei confronti dei Paesi terzi è pari, per ogni prodotto, alla

differenza tra il prezzo cif del prodotto, stabilito in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale, ed il prezzo di entrata dello Stato membro importatore, fissato a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 8.

3. Il prezzo cif, di cui al paragrafo 2, calcolato per ogni singolo Stato membro con riferimento ad un unico luogo di transito di frontiera designato dallo Stato stesso, è determinato per ogni prodotto in base ai corsi internazionali modificati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo d'entrata. La Commissione determina il prezzo cif seguendo i criteri stabiliti con la procedura dell'articolo 26.

4. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo di offerta e tale prezzo di offerta sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif, unicamente per le importazioni di cui trattasi, è sostituito da un prezzo che la Commissione determina in funzione del prezzo d'offerta e seguendo i criteri stabiliti con la procedura dell'articolo 26.

#### Art. 11.

1. Per il grano duro, l'ammontare del prelievo intracomunitario, nel caso di importazioni provenienti da uno Stato membro produttore di grano duro, è pari alla differenza tra il prezzo di entrata dello Stato membro importatore ed il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato a norma dell'articolo 3. Tale differenza è diminuita di un ammontare forfettario determinato ogni anno secondo la procedura dell'articolo 26. Per le importazioni provenienti da uno Stato membro non produttore di grano duro, l'ammontare del prelievo intracomunitario è uguale a quello percepito nei confronti dei Paesi terzi.

2. L'ammontare del prelievo nei confronti dei Paesi terzi è pari alla differenza tra il prezzo di entrata dello Stato membro im-

portatore e il prezzo cif del prodotto, stabilito in base alle più favorevoli possibilità di acquisto sul mercato mondiale. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4, relative ai prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e c), sono applicabili al grano duro.

3. Affinchè gli Stati membri non produttori di grano duro e gli Stati membri produttori, il cui prezzo all'esportazione è superiore al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, possano esportare verso gli altri Stati membri, può essere concessa per queste esportazioni una restituzione di importo uguale a quella concessa per le esportazioni verso i Paesi terzi, secondo le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2. In caso di importazione proveniente da uno Stato membro produttore di grano duro l'ammontare del prelievo intracomunitario è uguale a quello percepito nei confronti dei Paesi terzi, diminuito dell'ammontare forfettario previsto al paragrafo 1.

4. Il prezzo d'entrata del grano duro è fissato dagli Stati membri per una qualità tipo identica, a un livello che superi almeno del 5 per cento quello del grano tenero.

5. Gli Stati membri produttori fissano ogni anno, per il grano duro di una determinata qualità tipo, prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione d'importanza regionale, situati nelle zone di produzione, in funzione delle differenze di prezzo dovute alle condizioni naturali della formazione dei prezzi. Essi fissano parimenti prezzi di intervento a norma dell'articolo 7.

6. Qualora, in alcune zone di produzione particolarmente distanti dalle zone d'utilizzazione, i prezzi del grano duro subiscano una sensibile riduzione, dovuta all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5, gli Stati membri possono accordare, durante i primi tre anni d'applicazione del regime dei prelievi, aiuti decrescenti destinati ad attenuare gli effetti di tale riduzione.

7. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del Trattato, stabilisce, nel termine di tre anni dalla data di en-

trata in vigore del presente regolamento, le disposizioni necessarie per l'instaurazione, alla fine del periodo transitorio, di un mercato unico del grano duro per la Comunità. Il Consiglio può autorizzare la concessione di aiuti ai produttori, determinando le modalità di tali aiuti.

8. Le varietà e le caratteristiche dei grani che possono essere designati « grano duro » sono determinate prima della data d'applicazione del regime dei prelievi, secondo la procedura dell'articolo 26.

9. Gli Stati membri procedono ai controlli necessari per accertare che le disposizioni del presente articolo si applichino soltanto al grano duro. I criteri e le modalità di questi controlli sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

#### Art. 12.

Sono determinati secondo la procedura dell'articolo 26:

a) le qualità tipo identiche per tutti gli Stati membri, previste all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, per le quali sono fissati i prezzi di entrata;

b) i coefficienti di equivalenza tra le diverse qualità diretti a consentire gli adattamenti di cui all'articolo 3, all'articolo 4, comma primo, all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 3.

#### Art. 13.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del Trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per giungere, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, ad un sistema di prezzo unico per la Comunità nella fase del mercato unico, sistema comprendente per ciascuno dei prodotti e in quanto il presente regolamento lo preveda:

a) un prezzo indicativo di base valevole per tutta la Comunità;

b) un prezzo di entrata unico;

c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento;

d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunità, cui riferirsi per la determinazione del prezzo cif dei prodotti provenienti dai Paesi terzi.

#### Art. 14.

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), l'ammontare dei prelievi intracomunitari e di quelli nei confronti dei Paesi terzi è composto di due elementi:

A) un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possano essere effettuate forfettariamente,

a) corrispondente, per i prodotti trasformati, fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), all'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi fissati per i prodotti di base impiegati nella loro fabbricazione; l'ammontare che ne risulta è riveduto in funzione delle variazioni dei prelievi applicati ai prodotti di base;

b) stabilito per i prodotti trasformati che non contengano alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti trasformati, menzionati al comma precedente, che siano più simili ad essi;

B) un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di una protezione dell'industria di trasformazione. Per gli scambi fra gli Stati membri, questo elemento fisso è ridotto ogni anno di due quindicesimi; a decorrere dal primo anno d'applicazione del regime dei prelievi.

2. Quando le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) provenienti dai Paesi terzi non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base che entrano nella loro composizione aumentato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare determinato secondo la procedura dell'articolo 26.



3. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce le disposizioni necessarie al fine di determinare, nell'ambito delle disposizioni del presente articolo, le modalità d'applicazione per ciascuno dei prodotti considerati.

#### Art. 15.

1. Gli ammontari dei prelievi intracomunitari e di quelli nei confronti dei Paesi terzi sono calcolati dagli Stati membri a norma delle disposizioni degli articoli 2, 10, 11 e 14 e sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Tali ammontari vengono modificati dagli Stati membri in funzione delle variazioni degli elementi in base ai quali essi sono stati determinati. I criteri di modificazione dei prelievi e le relative modalità di applicazione sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

Le modifiche dei prelievi sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.

3. I prelievi intracomunitari e quelli nei confronti dei Paesi terzi sono riscossi dallo Stato membro importatore e il loro gettito è attribuito a quest'ultimo.

4. Le disposizioni necessarie al fine di evitare, per i prodotti provenienti dagli Stati membri o dai Paesi terzi, le deviazioni di traffico che potrebbero derivare dalla differenza di livello dei prelievi fra gli Stati membri o fra gli Stati membri e i Paesi terzi, sono stabilite anteriormente al 1° luglio 1962 secondo la procedura dell'articolo 26.

#### Art. 16.

1. Tutte le importazioni provenienti dagli Stati membri o dai Paesi terzi e tutte le esportazioni verso Stati membri o Paesi terzi, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione rilasciato dallo Stato membro a richiesta dell'interessato. Gli Stati membri danno regolarmente comu-

nicazione alla Commissione dei quantitativi corrispondenti ai titoli rilasciati.

2. Il titolo di importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere *a*) e *b*), è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del terzo mese successivo a quello durante il quale esso è stato rilasciato. Il rilascio è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno di importare entro il periodo di validità del titolo e che resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro tale periodo.

Il Consiglio esamina annualmente in base ad una relazione della Commissione se sia necessario modificare il periodo di validità del titolo di importazione. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce le eventuali modifiche.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare il periodo di validità del titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere *c*) e *d*), sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

#### Art. 17.

1. L'ammontare del prelievo intracomunitario o di quello nei confronti dei Paesi terzi che deve essere riscosso, è quello applicabile nel giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai Paesi terzi dei prodotti elencati nell'articolo 1, lettere *a*) e *b*), il prelievo applicabile nel giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo di entrata che sarà in vigore alla data prevista per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato, che deve essere presentata al momento della domanda del titolo, ad una importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un supplemento stabilito contemporaneamente al prelievo stesso.

La tabella dei supplementi è stabilita dalla Commissione, secondo i criteri determi-



nati, anteriormente al 1° maggio 1962, dal Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione.

#### Art. 18.

1. Negli scambi tra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari:

la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo;

il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli di importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 2, è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro dei prodotti elencati nell'articolo 1:

a) che non sono stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali prelievi; ovvero

b) per la cui fabbricazione sono stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di elaborazione, prodotti elencati nell'articolo 1 e che non sono stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali prelievi.

3. L'applicazione del regime dei prelievi intra-comunitari implica l'inapplicabilità dell'articolo 45 del Trattato, nonchè degli accordi o contratti a lungo termine, conclusi a norma di tale articolo e che sono in vigore alla data di applicazione di tale regime.

#### Art. 19.

1. A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi e fatte salve le disposizioni del seguente paragrafo 2 e degli articoli 11 e 23, paragrafo 4, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili agli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali:

a) quando abbiano per effetto di far scendere direttamente o indirettamente i prezzi dei prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) al di sotto dei prezzi che direttamente o indirettamente sono serviti di base per il calcolo del prelievo, ovvero

b) quando influiscano direttamente sul rapporto tra i prezzi dei prodotti trasformati di cui all'articolo 1, lettera d), e i prezzi praticati sul mercato per i prodotti di base che entrano nella loro fabbricazione.

2. a) Lo Stato membro che, in forza delle disposizioni del presente regolamento, ha diritto di applicare prelievi nei confronti di un altro Stato membro può, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo Stato, restituire un importo pari alla restituzione concessa, alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per le esportazioni verso i Paesi terzi. Nel caso in cui una restituzione venga concessa all'esportazione, l'ammontare del prelievo riscosso dallo Stato membro importatore è uguale a quello riscosso nei confronti dei Paesi terzi, in base alle disposizioni del presente regolamento, diminuito dell'ammontare forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

b) Tuttavia, lo Stato membro esportatore è autorizzato a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato ai sensi dell'articolo 3, e il prezzo di entrata dello Stato membro importatore; a tale differenza si aggiunge l'ammontare forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

quando in detto Stato membro esportatore il livello del prezzo indicativo nel centro della zona più eccedentaria coincide con il limite minimo determinato secondo le disposizioni dell'articolo 6;

negli altri casi, per quantitativi corrispondenti alle correnti di scambio tradizionali.

Lo Stato membro esportatore dà periodicamente comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione dei quantitativi esportati e degli importi delle restituzioni effettuate.

Le modalità d'applicazione della presente lettera b) sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

c) Per le esportazioni delle eccedenze di produzione del Granducato del Lussemburgo verso uno Stato membro che ha prezzi meno elevati, la restituzione è pari a quella calcolata in base alle disposizioni di cui alla prima frase della lettera b).

d) Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), le modalità per la determinazione della restituzione e del prelievo da riscuotere qualora sia concessa una restituzione, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase.

e) Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce parallelamente alle decisioni in materia di ravvicinamento dei prezzi, le modifiche da apportare alle disposizioni del presente paragrafo.

#### Art. 20.

1. L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi implica il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai Paesi terzi.

2. Allo scopo di permettere l'esportazione verso i Paesi terzi in base ai corsi praticati sul mercato mondiale, la differenza fra detti corsi e i prezzi nello Stato membro esportatore può essere compensata da una restituzione effettuata alle condizioni stabilite con la procedura dell'articolo 26. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce i criteri per la determinazione dell'ammontare delle restituzioni da concedere

al tempo stesso in cui fissa le modalità di applicazione del regime dei prelievi a tali prodotti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3.

#### Art. 21.

Ferme restando le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, l'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi implica l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai Paesi terzi, salvo deroga decisa, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli di importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

#### Art. 22.

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato dei cereali, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione dei suddetti prodotti.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati debbono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinché le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze. In caso di chiusura della frontiera, il periodo di porto non deve essere inferiore a tre giorni. Essi debbono prestarsi ad avviare imme-

diatamente negoziati diretti a concludere accordi provvisori, allo scopo di impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 25, decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o abolite. La Commissione può altresì decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

Quando lo Stato membro, che ha preso le misure di cui al paragrafo 1, ricorre al Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione ha termine dopo dieci giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso al Consiglio, se quest'ultimo non ha ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

4. Ogni misura di salvaguardia che incida sugli scambi fra gli Stati membri è applicata al più tardi simultaneamente alle relazioni con i Paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

5. Dopo la fine del periodo transitorio, nel caso in cui nella Comunità i mercati dei prodotti elencati nell'articolo 1 subissero o ri-

schiassero di subire gravi perturbazioni a causa delle importazioni in provenienza dai Paesi terzi, specialmente allorchè gli organismi d'intervento fossero indotti ad effettuare sensibili acquisti sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 4, la concessione dei titoli d'importazione nei confronti dei Paesi terzi potrà essere sospesa, fatte salve eventuali deroghe per talune destinazioni particolari, fino a quando la perturbazione o il rischio di perturbazione siano scomparsi.

Le condizioni d'applicazione del presente paragrafo saranno determinate, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato.

#### Art. 23.

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1962.

2. Qualora in uno Stato membro l'adattamento di cui al paragrafo 1 incontri gravi difficoltà, detto Stato può chiedere una proroga del termine previsto nello stesso paragrafo per tale adattamento.

Su proposta della Commissione, il Consiglio deliberando all'unanimità, può autorizzare detta proroga per il periodo di un anno, a condizione che non ne derivi alcuno ostacolo allo sviluppo degli scambi nè pregiudizio agli altri Stati membri. Questa autorizzazione può essere rinnovata per il periodo di un anno alle stesse condizioni e con la stessa procedura.

La Commissione vigila a che siano osservate le condizioni cui l'autorizzazione è soggetta e rivolge a tal fine le necessarie direttive agli Stati membri interessati, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione.

3. Se in uno Stato membro produttore di orzo, di granturco o di segala non esiste, alla

data di entrata in vigore del presente regolamento, alcuna misura di intervento sul mercato di tali prodotti, detto Stato può rinviare sino al 30 giugno 1965 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7.

4. Qualora in uno Stato membro, all'entrata in vigore del presente regolamento, i consumatori finali non paghino per i cereali importati lo stesso prezzo dei cereali nazionali, tale Stato può concedere, esclusivamente per il consumo interno, una sovvenzione di ammontare uniforme qualunque sia l'origine di tali cereali. L'incidenza di tale sovvenzione sul prezzo al consumo non può oltrepassare, il primo anno, l'incidenza dell'applicazione del regime dei prelievi sui prezzi praticati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

In tal caso, l'elemento mobile previsto all'articolo 14, paragrafo 1, lettera A, è ridotto in conseguenza. Il Consiglio, quando delibera sulle misure da adottare in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce gli opportuni adeguamenti.

Lo Stato membro diminuisce gradualmente la restituzione di cui al primo comma in modo da sopprimere la disparità di prezzo al più tardi alla fine del periodo transitorio.

5. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento uno Stato membro garantisce un prezzo esclusivamente per un determinato quantitativo, esso adatta la propria regolamentazione, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, in modo che le disposizioni del presente regolamento siano osservate anche su questo punto al più tardi alla fine del periodo transitorio.

#### Art. 24.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), e adottare, per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, misure che deroghino alle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 25.

1. È istituito un Comitato di gestione dei cereali denominato in appresso « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

#### Art. 26.

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedono espressamente l'applicazione della procedura prevista nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

#### Art. 27.

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

## Art. 28.

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

## Art. 29.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, la data di applicazione del regime dei prelievi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° luglio 1962.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie, esse sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26, possibilmente prima del 1° aprile 1962.

Anteriormente al 1° giugno 1962, il Consiglio adotta le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 20, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. COUVE DE MURVILLE

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 11.01	Farine di cereali: ex C. d'orzo o d'avena D. di riso E. Altre
ex 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlato, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati: ex A. Semole, semolini, cereali, mondati, perlato, spezzati, schiacciati: ex I. di frumento (esclusi semole e semolini): II. di segala III. di altri cereali a) fiocchi d'orzo e d'avena b) altri B. Germi di cereali, anche sfarinati
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca; d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: A. di manioca B. altri
11.07 11.08 A	Malto, anche torrefatto Amidi e fecole: I. amido di granturco II. fecola di patate a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime b) altra III. di riso IV. altri
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti
ex 23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali: A. contenenti, in peso, più del 7 per cento di amido B. altri
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali; (integratori, condimenti, eccetera): ex B. contenenti cereali o contenenti prodotti a cui è applicabile il presente regolamento.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO (1)

Il Consiglio, preso atto della richiesta del Governo della Repubblica Italiana, invita la Commissione a sottoporgli un progetto di decisione, basato sull'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento sui cereali, che autorizzi il Governo italiano a non applicare fino al 1° luglio 1963 il limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo previsto dall'articolo 6 di detto regolamento.

Il Consiglio si dichiara disposto ad adottare tale decisione purchè il prezzo indicativo dell'orzo in Italia sia stabilito in modo che il prezzo dell'entrata di detto cereale sia almeno pari al prezzo d'entrata del granturco.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
M. COUVE DE MURVILLE

(1) Pubblicata per informazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei ministri della Comunità.

**Art. 2.**

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi.

**Art. 3.**

Dal 1° luglio 1965, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1965 dalla federazione italiana dei consorzi agrari ed altri.

All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato, derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.

**Art. 4.**

Sono organi dell'azienda:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione.

Presidente dell'azienda è il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

## Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale può delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'azienda;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'azienda a norma del successivo articolo 10.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera h) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.

## Art. 6.

Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'azienda. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

## Art. 7.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo statuto dell'azienda e le sue eventuali modificazioni;



b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici della azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

d) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;

e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'azienda;

f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda e sulla relativa resa dei conti;

h) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'azienda;

i) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'azienda.

#### Art. 8.

Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale è attribuito il coefficiente di stipendio 900. Egli sovrintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo articolo 10, ed assolve per delega del consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere c) ed h) dell'articolo precedente.

#### Art. 9.

Presso l'azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Mi-

nistero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonché il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Per la stipulazione dei contratti dell'azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'azienda.

#### Art. 10.

L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola, dall'azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

Sulla base della domanda dell'interessato, il consiglio di amministrazione dell'azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezza-

tura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo seguente.

Art. 11.

La commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.

## Art. 12.

I servizi di cui all'articolo 10 sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.

## Art. 13.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.

## Art. 14.

L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privi-

legiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

#### Art. 15.

L'azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

#### Art. 16.

All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 17.

L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e IV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

## Art. 18.

È data facoltà all'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.

Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

## Art. 19.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto della azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1965-66, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

## Art. 20.

Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonché i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 21.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei pro-

dotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 5 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.700.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda.

Il Ministro per il tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 22.

Agli oneri di cui agli articoli 16 e 21 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

#### Art. 23.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'azienda.

#### Art. 24.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

#### Art. 25.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

(Sostituisce la tabella I annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo amministrativo centrale e periferico.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda		Nuovo organico
	Carriera direttiva				
900	Direttore generale . . . . .	7	+	1	8
670	Ispettore generale . . . . .	27	+	1	28
500	Direttore di divisione . . . . .	68	+	4	72
402	Direttore di sezione . . . . .	128	+	8	136
325	Consigliere di 1ª classe . . . . .	235	+	11	246
271	Consigliere di 2ª classe . . . . .				
229	Consigliere di 3ª classe . . . . .				
	TOTALI . . . . .	465	+	25	490

TABELLA II

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda		Nuovo organico
900	Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste . . . . .	—	—	—	—
670	Ispettore generale . . . . .	90	+	1	91
500	Ispettore capo . . . . .	287	+	5	292
402	Ispettore superiore . . . . .	545	+	8	553
325	Ispettore principale . . . . .	980	+	10	990
271	Ispettore . . . . .				
229	Ispettore aggiunto . . . . .				
	TOTALI . . . . .	1.902	+	24	1.926



## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA III

(Sostituisce la tabella VI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
500	Ispettore capo . . . . .	20	+ 2	22
402	Segretario contabile principale . . . . .	90	+ 4	94
325	Primo Segretario contabile . . . . .	110	+ 8	118
271	Segretario contabile . . . . .	280	+ 16	296
229	Segretario contabile aggiunto . . . . .			
202	Vice Segretario contabile . . . . .			
	TOTALI . . . . .	500	+ 30	530

TABELLA IV

(Sostituisce la tabella VII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301)

*Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e foreste.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 18 feb- braio 1963, n. 301	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
325	Archivista superiore . . . . .	32	+ 1	33
271	Archivista capo . . . . .	100	+ 2	102
229	Primo archivista . . . . .	220	+ 7	227
202	Archivista . . . . .	648	+ 10	658
180	Applicato . . . . .			
157	Applicato aggiunto . . . . .			
	TOTALI . . . . .	1.000	+ 20	1.020